

DELIBERAZIONE 28 APRILE 2017
286/2017/R/EEL

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 aprile 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo Allegato A, recante "Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e il relativo Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2016, 233/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 734/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 188/2016/R/EEL;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione DIUC 18/2016);
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione dell'Autorità, 654/2015/R/EEL;
- il documento per la consultazione 21 luglio 2016, 428/2016/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha approvato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023;
- ai fini della regolazione tariffaria di cui al precedente alinea, l’Autorità ha suddiviso il suddetto periodo di regolazione in due semi-periodi, ciascuno di durata pari a quattro anni, prevedendo, in particolare, l’applicazione, nel corso del primo semi-periodo 2016-2019 (di seguito richiamato anche come *NPRI*), dell’approccio generale adottato nei precedenti periodi, che prevede schemi di regolazione incentivante per il riconoscimento dei costi operativi e schemi di regolazione di tipo *rate-of-return* ai fini del riconoscimento dei costi di capitale;
- con riferimento al servizio di distribuzione dell’energia elettrica, per il *NPRI*, ai fini del riconoscimento dei costi di capitale, l’Autorità ha individuato due differenti regimi di riconoscimento dei costi di capitale differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali:
 - un regime di calcolo individuale, fondato sui dati propri di ciascuna impresa, con modalità analoghe a quelle previste nel precedente periodo di regolazione, da applicare in via prioritaria alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo ed a quelle, di dimensioni inferiori, che eventualmente ne richiederanno l’applicazione ai sensi del comma 4.2 della deliberazione 654/2015/R/EEL;
 - un regime parametrico di determinazione del costo di capitale per le imprese diverse da quelle di cui alla precedente lettera, fondato su livelli di riconoscimento unitario dei costi per punto di prelievo, calcolato sul valore aggregato degli investimenti effettuati dalle imprese di dimensione medio-piccola, differenziato per classi omogenee di imprese in funzione della densità dell’utenza servita;
- con riferimento alla determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione di cui al comma 8.1 del TIT, l’articolo 5 del TIT medesimo prevede che, ai soli fini della remunerazione del capitale, siano riconosciuti anche gli investimenti dell’anno *t-1*, rispetto all’anno di applicazione della tariffa di riferimento; e che tali investimenti siano valorizzati sulla base di dati di preconsuntivo ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie e sulla base dei dati consuntivi per la determinazione delle tariffe definitive.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d’impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione, di cui al comma 8.1, del TIT, è necessario:

- determinare il costo riconosciuto per ciascun esercente interessato, costituito da: (i) costi operativi e (ii) costi di capitale che ricomprendono (ii.a) remunerazione del capitale investito netto e (ii.b) ammortamenti;
- allocare il costo riconosciuto di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT;
- determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica);
- in tema di allocazione dei costi, con deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha rimandato a successivo provvedimento la revisione dei criteri di allocazione dei costi alle tipologie di utenza.

CONSIDERATO CHE:

- l’aggiornamento delle componenti delle tariffe di riferimento, di cui al comma 8.1, del TIT, è effettuato ai sensi dell’articolo 11, del TIT medesimo;
- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l’aggiornamento delle tariffe di riferimento provvisorie sono utilizzati i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell’ambito della raccolta dati “RAB Elettricità”.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla determinazione della quota parte delle tariffe a copertura della remunerazione del capitale investito relativo al servizio di distribuzione per l’anno 2017, il comma 12.2, del TIT, prevede che il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per il servizio di distribuzione sia fissato pari al valore riportato nella Tabella 4 del *TIWACC* (5,6%), come modificata dall’Allegato D alla deliberazione 654/2015/R/EEL;
- ai sensi del comma 12.3, del TIT, con riferimento agli investimenti relativi al servizio di distribuzione entrati in esercizio nel periodo 2012-2014, la maggiorazione del tasso di remunerazione, di cui al comma 12.2, dell’Allegato A alla deliberazione 199/11, a copertura del *lag* temporale nel riconoscimento degli investimenti (di seguito: *lag* regolatorio), è garantita tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari.

CONSIDERATO CHE:

- l’individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall’anagrafica operatori dell’Autorità;

- sulla base delle informazioni comunicate dalle imprese nell'ambito della raccolta dati "Volumi di servizio erogato – DIS", riferite all'anno 2016, 10 imprese risultano servire oltre 100.000 punti di prelievo;
- l'impresa Edyna S.r.l. (id AEEGSI 3255) risulta attiva dall'1 luglio 2016 come risultante dalla fusione delle imprese SELNET S.r.l. (id AEEGSI 3255) e Azienda Energetica Reti S.p.A. (id AEEGSI 263); e che con riferimento al nuovo perimetro complessivo dell'impresa sono in fase di completamento le attività di validazione, ai sensi della determinazione DIUC 18/2016, della stratificazione degli investimenti relativi all'attività di distribuzione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1, del TIT, relative all'anno 2017, per le imprese distributrici riportate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- ai fini dell'aggiornamento della quota parte delle tariffe provvisorie per l'anno 2017 a copertura dei costi di capitale, considerare i dati di pre-consuntivo degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio e delle immobilizzazioni in corso relativi all'anno 2016;
- ai fini del dimensionamento dei parametri tariffari, utilizzare come variabili di scala i volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica), comunicati dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "Volumi di servizio erogati - DIS", a pre-consuntivo riferiti all'anno 2016;
- determinare i riconoscimenti tariffari derivanti dalla maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale a copertura del *lag* regolatorio in via forfetaria, maggiorando il valore netto delle immobilizzazioni entrate in esercizio successivamente al 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2014, tramite un coefficiente, calcolato come rapporto tra il valore della maggiorazione del tasso di remunerazione e il tasso di remunerazione medesimo, definito in misura pari a 0,1785714, in modo da garantire l'invarianza del valore complessivo della remunerazione tariffaria rispetto al precedente metodo puntuale di riconoscimento
- rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2017 relative alla società Edyna S.r.l., non appena risultino concluse le attività di validazione della stratificazione degli investimenti relativi all'attività di distribuzione, ai sensi della determinazione DIUC 18/2016

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2017 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1, del TIT, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni